



ORIGINALE

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: Presa d'atto del piano economico-finanziario del servizio gestione rifiuti urbani e approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.6 DEL 04/03/2019

L'annoduemiladiciannove, addì **quattro** del mese di marzo alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Cabonarai Elena	Consigliere		X
3	Giannasi Michela	Consigliere	X	
4	Lami Carlo	Consigliere	X	
5	Lenzini Pierluigi	Consigliere	X	
6	Maretto Federica	Consigliere	X	
7	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
8	Serafini Fabio	Consigliere	X	
9	Vicini Pietro	Consigliere	X	
10	Checchi Lorenzo	Consigliere		X
11	Caiumi Marco	Consigliere	X	
			9	2

Assiste alla seduta la Sig.ra Antonioni Annalisa Vice Segretario Comunale, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA C.C. N. __6_ DEL 04-03-2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

Presenti all'appello nominale.....n. 9
- Presenti alla votazione.....n. 9

-

In merito alla relazione dell'argomento vedasi quanto riportato nella deliberazione nr. 5 (trattazione congiunta dei punti da 5 a 8)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- il comma 666 della medesima Legge conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

-il Decreto del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

- l'art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede *“Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*

l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 »;

- con la delibera G.C. n.23 del 17/03/2014 è stato nominato il funzionario Responsabile TARI;

- l'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.";

- come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.);

- le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, che enunciano, tra l'altro: ".....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento...; ...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati...; ...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici...; ...il parametro più rilevante è l'intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle seguenti caratteristiche: la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,30%; la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km; lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale; il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale; - la forma di gestione associata del servizio; la regione di appartenenza; -

il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune;Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state

-
- stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013. Va precisato, quindi, che la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2019 si deve considerare che molti fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno;”
- dati utilizzati dal Sose spa per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i costi amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e i costi d'uso del capitale);

RITENUTO opportuno corredare la presente deliberazione con le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard ancorchè con le incertezze connesse all'applicazione delle disposizioni emanate, in modo da disporre di un termine di paragone tra le tariffe deliberate con il presente atto in base ai costi del PEF ed il costo standard complessivo determinato mediante l'applicazione delle linee guida MEF

VISTA la simulazione effettuata dallo Studio GF Ambiente srl, secondo la metodologia indicata nelle citate linee Guida, che quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in euro 312,94, che determina un costo standard complessivo di euro 457.831,22 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi sostenuti direttamente dal Comune relativi alla gestione/riscossione del tributo che possono variare di anno in anno pari ad Euro 74.711,89) per un totale di euro 532.543,11;

CONSIDERATO che il Pef del servizio rifiuti 2019 ammonta complessivamente ad euro 563.672,99 (Comprensivo di Iva, spazzamento stradale e costi amministrativi), si ritiene che lo stesso tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, ancorché nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati

DATO ATTO CHE:

- il comma 652 della Legge 27/12/2013 n.147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibili accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- la tariffa è calcolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante

- applicazione di una tariffa unica;
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura rappresentata nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;
- nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall'art. 4, comma 2 del D.P.R.158/1999, e dall'art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
- nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati;
- a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 77,40% a carico delle utenze domestiche e del 22,60% a carico delle utenze non domestiche;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2019;
- il comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2014 è stata approvata l'istituzione, il Regolamento nonché la disciplina generale del tributo Tari; ed in particolare l'articolo 20 prevede che la riscossione avvenga in due rate con scadenza 31/7 e 30/09, con la possibilità del pagamento in unica rata al 31/7;

CONSIDERATO CHE:

- con la presente deliberazione il Consiglio Comunale prende atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con atti n.14 del 05/02/2019, così suddiviso:
 - a) Il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2019 per il gestore ammonta a Euro 488.961,00 iva compresa;
 - b) I costi sostenuti dal Comune relativi ai CARC, CSL- spazzamento e lavaggio e CCD- Costi Comuni diversi, ammontano ad Euro 74.711,89 al netto del contributo Miur pari ad Euro 1.353,11 così determinati:
 - a) costi relativi ai CARC € 32.554,02
 - b) CSL- spazzamento e lavaggio € 16.000,00
 - c) CCD - Costi Comuni diversi ammontano ad € 21.957,87 al netto del contributo MIUR 1.353,11;
 - d) AC – Altri Costi (incentivi per conferimenti isola ecologica) ammontano ad € 4.200,00

il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;
- la discarica intercomunale di Casa Marmocchio è entrata in fase post-mortem e che i costi di gestione sono stati inserite nel PEF del servizio rifiuti dei Comuni appartenenti all'ambito di cui fa parte il Comune di Pievepelago, alla voce CTS, con conseguente diminuzione della quota a carico dei Comuni convenzionati, così come approvato dal Consiglio d'Ambito con la deliberazione CAMB/2018/73 del 08/11/2018 avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Riconoscimento all'interno del costo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dei costi a consuntivo degli oneri di gestione post operativa delle discariche ai sensi della D.G.R. n.1441/2013: importi dell'anno 2019”;

VISTO:

- il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, rappresentato nell'Allegato n. A) al presente atto, concernente sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche;
- lo studio prodotto dalla Ditta GFambiente srl, appositamente incaricata, che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell'elaborazione dei dati della banca dati tributi del Comune, del piano economico finanziario, delle agevolazioni e delle riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione delle quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio;

VISTO l'art.1, comma 653, della legge n.147/2013;

RITENUTO pertanto, in applicazione dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2018.

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che detti pareri, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CON VOTI favorevoli nr. 7, nr. 1 contrario (Vicini) nr. 1 astenuto (Caiumi)

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE ED APPROVARE** tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

- 2) **DI DISPORRE**, con effetto dall'1.1.2019, che la gestione della tassa sui rifiuti sia posta in essere direttamente da parte del Comune;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** del costo di Euro 488.961,00, iva compresa, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato da ATERSIR nel consiglio d'ambito con atti n.14 del 05/02/2019
- 4) **DI APPROVARE**, in aggiunta al costo sopramenzionato, il seguente costo di Euro 74.711,89 relativi al servizio di gestione dei rifiuti anno 2019 sostenuti dal Comune il cui dettaglio è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda ;
- 5) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo da coprire è pari ad Euro 563.672,99 dato dalla somma degli importi indicati ai punti precedenti;
- 6) **DI APPROVARE** i criteri di determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti indicati nella metodologia di calcolo della relazione finale prodotta dalla ditta GFambiente srl, in data 25-02-2019.
- 7) **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2019 (Tassa sui Rifiuti), con una diminuzione del 5,37 % di tutte le categorie rispetto quelle in vigore per il 2018, in considerazione della diminuzione dei costi del servizio, ed i coefficienti ips (indice di produttività specifica), iqs (indice di qualità specifica) come specificato nell'allegato A),;
- 8) **DI DARE ALTRESI' ATTO:**
 - che le tariffe , le categorie e i coefficienti applicativi approvati hanno effetto dal 1^ Gennaio 2019;
 - che le tariffe giornaliere sono determinate in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportate a giorno e maggiorate del 50%;
 - che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992;
 - che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2019;
- 9) **DI DICHIARARE**, con voti nr. 8 favorevoli, nr. 1 contrario (Vicini) nr. 0_ astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, affinché le operazioni di riscossione siano poste in essere tempestivamente;
- 10) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

ALLEGATO A)

n.ord	Categoria	Importo a mq	ips	iqs
A	1. Locali adibiti a biblioteche, archivi, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose- 2. Locali adibiti a scuole pubbliche e private - 3. Sale cinematografiche e teatri	€ 1,50409	1,02	1,00

	4. Palestre, estetisti, saloni di bellezza, manicure e pedicure 5. Depositi di stoccaggio 6. Caserme ed uffici militari			
B	1. Complessi commerciali all'ingrosso ivi compresi i complessi commerciali con superfici espositive. 2. Aree e complessi attrezzati per attività turistico-ricreative , 3. Locali ed aree dei laboratori ad uso industriale o artigianale, stirerie, lavanderie parrucchieri, barbieri, esclusi quelli che operano la vendita diretta.	€ 1,71054	1,16	1,00
C	1. Locali ad uso abitativo 2. Locali ed aree ad uso abitativo delle collettività e delle convivenze	€ 1,47460	1,00	1,00
D	1. Esercizi alberghieri ivi compreso pensioni, ostelli, residenze alberghiere e rifugi.	€ 1,54833	1,05	1,00
E	1. Ambulatori, poliambulatori, studi , medici, dentistici e veterinari 2. Studi professionali e uffici commerciali 3. Istituti di credito, finanziari e assicurativi.	€ 1,66630	1,13	1,00
F	1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili 2. Pubblici esercizi (ristoranti , bar , trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, discoteche, self-service, gelaterie, birrerie, pasticcerie) compresi i laboratori artigianali che operano la vendita diretta.	€ 2,94920	2,00	1,00
G	1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili ivi comprese le cartolerie, tabaccherie, edicole, articoli di abbigliamento, profumerie	€ 2,35936	1,60	1,00
H	1. Distributori di carburante, parcheggi o posteggi privati 2. Campeggi	€ 1,20917	0,82	1,00
J	1. Discoteche, sale giochi ,circoli sportivi e ricreativi con somministrazione	€ 1,99067	1,35	1,00

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ferroni Corrado

IL vice SEGRETARIO
Antonioni Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ___09-03-2019_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL vice segretario
Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Antonioni Annalisa

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 25-02-19

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:

in ordine alla copertura finanziaria:

li, 25-02-19

Il Responsabile del Servizio
Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 25-02-19

Il Revisore dei Conti
Elisa Colli



COPIA

Comune di Pievepelago

Provincia di Modena

Oggetto: Presa d'atto del piano economico-finanziario del servizio gestione rifiuti urbani e approvazione tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2019

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N.6 DEL 04/03/2019

L'annoduemiladiciannove, addì **quattro** del mese di marzo alle ore 18.30, nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Ferroni Corrado	Sindaco	X	
2	Cabonarai Elena	Consigliere		X
3	Giannasi Michela	Consigliere	X	
4	Lami Carlo	Consigliere	X	
5	Lenzini Pierluigi	Consigliere	X	
6	Maretto Federica	Consigliere	X	
7	Micheli Maurizio	Consigliere	X	
8	Serafini Fabio	Consigliere	X	
9	Vicini Pietro	Consigliere	X	
10	Checchi Lorenzo	Consigliere		X
11	Caiumi Marco	Consigliere	X	
			9	2

Assiste alla seduta la Sig.ra Antonioni Annalisa Vice Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Ferroni Corrado, nella sua qualità di Sindaco del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI PIEVEPELAGO

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERA C.C. N. __6_ DEL 04-03-2019

OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI E APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2019

Presenti all'appello nominale.....n. 9
- Presenti alla votazione.....n. 9

-

In merito alla relazione dell'argomento vedasi quanto riportato nella deliberazione nr. 5 (trattazione congiunta dei punti da 5 a 8)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito a decorrere dal 01/01/2014 la TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

- il comma 666 della medesima Legge conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune e della Provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;

- l'art.1, comma 169, della L. 296/2006 dispone che *“gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

-il Decreto del 25/01/2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02/02/2019 con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2019-2021 è stato ulteriormente differito al 31/03/2019;

- l'art. 1 comma 444 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 che prevede *“Al comma 3 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte infine le seguenti parole: «con riferimento a squilibri di parte capitale. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,*

l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2 »;

- con la delibera G.C. n.23 del 17/03/2014 è stato nominato il funzionario Responsabile TARI;

- l'art.1, comma 653 della Legge 147/2013 stabilisce che: "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.";

- come indicato nella nota metodologica allegata al DM 29 dicembre 2016, il fabbisogno standard, è la stima della voce di costo del servizio rifiuti, determinata secondo tecniche di regressione lineare multipla, considerando alcune variabili caratterizzanti quali quelle del contesto (raccolta differenziata, distanza chilometrica dall'impianto di gestione dei rifiuti, costo del carburante, ecc.), di gestione (impianti di compostaggio, di trattamento, discariche, ecc.), di territorialità e di caratteristiche dei Comuni (vocazione turistica, densità abitativa, ecc.);

- le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della Legge n.147 del 2013", elaborate dal Mef e pubblicate l'8 febbraio 2018, che enunciano, tra l'altro: ".....Va in proposito osservato che i fabbisogni standard del servizio rifiuti possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all'interno del Fondo di Solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653 in commento...; ...Il comma 653 richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati...; ...la metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard determina per ciascun comune un valore caratteristico di fabbisogno esprimibile come euro a tonnellata. La metodologia indica a tal fine per ciascuna variabile contemplata in Tabella 2.6 il rispettivo effetto medio, che non può tener conto della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare. A questo proposito, si consideri che le dotazioni impiantistiche entrano nel calcolo in termini di numerosità delle diverse tipologie di impianti, senza poterne considerare le specifiche caratteristiche tecnologiche alle quali sono associati rendimenti differenziali. Allo stesso modo, il fabbisogno standard, così come descritto dalla Tabella 2.6, non può dar conto delle caratteristiche specifiche della morfologia territoriale nella quale si svolge il servizio nei singoli comuni e neppure delle eventuali differenze qualitative del servizio stesso. Gli eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici...; ...il parametro più rilevante è l'intercetta del modello, che riporta la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, corrispondente a 294,64 euro, rispetto alla quale il costo standard di riferimento di ogni comune può discostarsi, verso l'alto o verso il basso, in ragione delle seguenti caratteristiche: la quota di raccolta differenziata rilevata in più o in meno rispetto alla media nazionale pari al 45,30%; la distanza fra il comune e gli impianti cui vengono conferite le differenti tipologie di rifiuto rilevata in km rispetto alla media nazionale pari a 32,34 km; lo scostamento percentuale del prezzo benzina rilevato a livello comunale rispetto alla media nazionale; il numero e la tipologia degli impianti presenti a livello provinciale; - la forma di gestione associata del servizio; la regione di appartenenza; -

il cluster o gruppo omogeneo di riferimento del comune;Come ulteriore avvertenza è necessario puntualizzare che le componenti del costo standard riportate nella Tabella 2.6 sono state

-
- stimate con riferimento ai dati dell'annualità 2013. Va precisato, quindi, che la proiezione di un costo standard di riferimento va fatta tenendo in considerazione che tale tabella registra una situazione del passato, mentre nella determinazione dei costi contenuti nel piano finanziario 2019 si deve considerare che molti fattori possono cambiare in quanto dipendenti dalle scelte più recenti che il gestore del servizio ha attuato o si appresta ad attuare nel corso dell'anno;”
- dati utilizzati dal Sose spa per la determinazione del fabbisogno standard, non tengono conto di tutti gli elementi del costo da includere nel piano finanziario ai sensi del DPR 158/1999 (quali ad esempio i costi amministrativi, l'accantonamento al Fondo rischi su crediti, degli oneri relativi alle agevolazioni tributarie e i costi d'uso del capitale);

RITENUTO opportuno corredare la presente deliberazione con le modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard ancorchè con le incertezze connesse all'applicazione delle disposizioni emanate, in modo da disporre di un termine di paragone tra le tariffe deliberate con il presente atto in base ai costi del PEF ed il costo standard complessivo determinato mediante l'applicazione delle linee guida MEF

VISTA la simulazione effettuata dallo Studio GF Ambiente srl, secondo la metodologia indicata nelle citate linee Guida, che quantifica il costo standard per tonnellata di rifiuto smaltito in euro 312,94, che determina un costo standard complessivo di euro 457.831,22 (al quale devono essere aggiunti i costi amministrativi sostenuti direttamente dal Comune relativi alla gestione/riscossione del tributo che possono variare di anno in anno pari ad Euro 74.711,89) per un totale di euro 532.543,11;

CONSIDERATO che il Pef del servizio rifiuti 2019 ammonta complessivamente ad euro 563.672,99 (Comprensivo di Iva, spazzamento stradale e costi amministrativi), si ritiene che lo stesso tiene conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard, in conformità con l'art. 1, comma 653, della Legge 147/2013, ancorché nell'ambito di un percorso graduale di convergenza verso i medesimi fabbisogni che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati

DATO ATTO CHE:

- il comma 652 della Legge 27/12/2013 n.147 prevede che la tariffa sia commisurata, tenendo conto dei criteri determinati nel rispetto del principio “chi inquina paga” sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibili accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
- la tariffa è calcolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;
- occorre procedere alla copertura integrale dei costi relativi al servizio rifiuti mediante

- applicazione di una tariffa unica;
- occorre definire gli indici da utilizzare ai fini dell'articolazione tariffaria, graduando, in coerenza con quanto previsto dal DPR 158/99, i coefficienti fissandoli nella misura rappresentata nell'allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la ripartizione dei costi fra utenze non domestiche e domestiche è stata effettuata sulla base dei quantitativi dei rifiuti calcolati attraverso la scelta dei coefficienti;
- nella ripartizione dei costi si è tenuto conto di assicurare agevolazioni per le utenze domestiche in relazione alla raccolta differenziata riferibile alle stesse, previste dall'art. 4, comma 2 del D.P.R.158/1999, e dall'art. 1 comma 658 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014);
- nella ripartizione dei costi si è tenuto conto della volontà di agevolare le utenze domestiche in ragione della minore produzione di rifiuti indifferenziati;
- a seguito dei risultati sopra evidenziati, si ritiene congruo ripartire il carico complessivo dei costi fra le due macro categorie di utenza nella misura del 77,40% a carico delle utenze domestiche e del 22,60% a carico delle utenze non domestiche;
- il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2019;
- il comma 683 della Legge n. 147/2013 stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe della TARI entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19/05/2014 è stata approvata l'istituzione, il Regolamento nonché la disciplina generale del tributo Tari; ed in particolare l'articolo 20 prevede che la riscossione avvenga in due rate con scadenza 31/7 e 30/09, con la possibilità del pagamento in unica rata al 31/7;

CONSIDERATO CHE:

- con la presente deliberazione il Consiglio Comunale prende atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato da ATERSIR nel Consiglio d'ambito con atti n.14 del 05/02/2019, così suddiviso:
 - a) Il costo del servizio di gestione rifiuti urbani per l'anno 2019 per il gestore ammonta a Euro 488.961,00 iva compresa;
 - b) I costi sostenuti dal Comune relativi ai CARC, CSL- spazzamento e lavaggio e CCD- Costi Comuni diversi, ammontano ad Euro 74.711,89 al netto del contributo Miur pari ad Euro 1.353,11 così determinati:
 - a) costi relativi ai CARC € 32.554,02
 - b) CSL- spazzamento e lavaggio € 16.000,00
 - c) CCD - Costi Comuni diversi ammontano ad € 21.957,87 al netto del contributo MIUR 1.353,11;
 - d) AC – Altri Costi (incentivi per conferimenti isola ecologica) ammontano ad € 4.200,00

il dettaglio delle voci di costo è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda;
- la discarica intercomunale di Casa Marmocchio è entrata in fase post-mortem e che i costi di gestione sono stati inserite nel PEF del servizio rifiuti dei Comuni appartenenti all'ambito di cui fa parte il Comune di Pievepelago, alla voce CTS, con conseguente diminuzione della quota a carico dei Comuni convenzionati, così come approvato dal Consiglio d'Ambito con la deliberazione CAMB/2018/73 del 08/11/2018 avente ad oggetto: "Servizio Gestione Rifiuti. Riconoscimento all'interno del costo del servizio di

gestione dei rifiuti urbani ed assimilati dei costi a consuntivo degli oneri di gestione post operativa delle discariche ai sensi della D.G.R. n.1441/2013: importi dell'anno 2019";

VISTO:

- il quadro tariffario finale che tiene conto di tutto quanto specificato in precedenza, rappresentato nell'Allegato n. A) al presente atto, concernente sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche;
- lo studio prodotto dalla Ditta GFambiente srl, appositamente incaricata, che ha fornito una relazione tecnica di studio delle migliori tariffe applicabili sulla base dell'elaborazione dei dati della banca dati tributi del Comune, del piano economico finanziario, delle agevolazioni e delle riduzioni ammissibili, valutando indici parametrici per la determinazione delle quota utenze domestiche e non domestiche, e dei coefficienti applicati in sede di elaborazione delle tariffe scelti sulla base dei dettami normativi in riferimento alle utenze attive ed alle caratteristiche specifiche del territorio;

VISTO l'art.1, comma 653, della legge n.147/2013;

RITENUTO pertanto, in applicazione dell'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2018.

ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonché il parere del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs 267/2000;

CONSIDERATO che detti pareri, sono favorevoli, per cui, per quanto attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia;

La trattazione del punto della presente seduta viene integralmente registrata su nastro magnetico come previsto dall'art. 52 bis del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale

;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

CON VOTI favorevoli nr. 7, nr. 1 contrario (Vicini) nr. 1 astenuto (Caiumi)

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE ED APPROVARE** tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

- 2) **DI DISPORRE**, con effetto dall'1.1.2019, che la gestione della tassa sui rifiuti sia posta in essere direttamente da parte del Comune;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** del costo di Euro 488.961,00, iva compresa, del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019, approvato da ATERSIR nel consiglio d'ambito con atti n.14 del 05/02/2019
- 4) **DI APPROVARE**, in aggiunta al costo sopramenzionato, il seguente costo di Euro 74.711,89 relativi al servizio di gestione dei rifiuti anno 2019 sostenuti dal Comune il cui dettaglio è contenuto in documenti agli atti dell'ufficio di cui lo scrivente organo ha preso visione e ai quali si rimanda ;
- 5) **DI DARE ATTO** che il costo complessivo da coprire è pari ad Euro 563.672,99 dato dalla somma degli importi indicati ai punti precedenti;
- 6) **DI APPROVARE** i criteri di determinazione delle tariffe per la tassa sui rifiuti indicati nella metodologia di calcolo della relazione finale prodotta dalla ditta GFambiente srl, in data 25-02-2019.
- 7) **DI APPROVARE** le tariffe della TARI per l'anno 2019 (Tassa sui Rifiuti), con una diminuzione del 5,37 % di tutte le categorie rispetto quelle in vigore per il 2018, in considerazione della diminuzione dei costi del servizio, ed i coefficienti ips (indice di produttività specifica), iqs (indice di qualità specifica) come specificato nell'allegato A),;
- 8) **DI DARE ALTRESI' ATTO:**
 - che le tariffe , le categorie e i coefficienti applicativi approvati hanno effetto dal 1^ Gennaio 2019;
 - che le tariffe giornaliere sono determinate in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportate a giorno e maggiorate del 50%;
 - che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs n. 504/1992;
 - che il presente provvedimento è coerente con gli equilibri complessivi del bilancio per l'esercizio 2019;
- 9) **DI DICHIARARE**, con voti nr. 8 favorevoli, nr. 1 contrario (Vicini) nr. 0_ astenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, affinché le operazioni di riscossione siano poste in essere tempestivamente;
- 10) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011.

ALLEGATO A)

n.ord	Categoria	Importo a mq	ips	iqs
A	1. Locali adibiti a biblioteche, archivi, attività di istituzioni culturali, politiche e religiose- 2. Locali adibiti a scuole pubbliche e private - 3. Sale cinematografiche e teatri	€ 1,50409	1,02	1,00

	4. Palestre, estetisti, saloni di bellezza, manicure e pedicure 5. Depositi di stoccaggio 6. Caserme ed uffici militari			
B	1. Complessi commerciali all'ingrosso ivi compresi i complessi commerciali con superfici espositive. 2. Aree e complessi attrezzati per attività turistico-ricreative , 3. Locali ed aree dei laboratori ad uso industriale o artigianale, stirerie, lavanderie parrucchieri, barbieri, esclusi quelli che operano la vendita diretta.	€ 1,71054	1,16	1,00
C	1. Locali ad uso abitativo 2. Locali ed aree ad uso abitativo delle collettività e delle convivenze	€ 1,47460	1,00	1,00
D	1. Esercizi alberghieri ivi compreso pensioni, ostelli, residenze alberghiere e rifugi.	€ 1,54833	1,05	1,00
E	1. Ambulatori, poliambulatori, studi , medici, dentistici e veterinari 2. Studi professionali e uffici commerciali 3. Istituti di credito, finanziari e assicurativi.	€ 1,66630	1,13	1,00
F	1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili 2. Pubblici esercizi (ristoranti , bar , trattorie, pizzerie, tavole calde, rosticcerie, discoteche, self-service, gelaterie, birrerie, pasticcerie) compresi i laboratori artigianali che operano la vendita diretta.	€ 2,94920	2,00	1,00
G	1. Esercizi di vendita al dettaglio di beni non deperibili ivi comprese le cartolerie, tabaccherie, edicole, articoli di abbigliamento, profumerie	€ 2,35936	1,60	1,00
H	1. Distributori di carburante, parcheggi o posteggi privati 2. Campeggi	€ 1,20917	0,82	1,00
J	1. Discoteche, sale giochi ,circoli sportivi e ricreativi con somministrazione	€ 1,99067	1,35	1,00

Il presente atto viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Fto Ferroni Corrado

IL VICE SEGRETARIO
Fto Antonioni Annalisa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data ___09-03-2019_____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Pievepelago li, _____

IL VICE SEGRETARIO
Fto Annalisa Antonioni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs 18.8.2000 nr. 267)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Fto Antonioni Annalisa

PARERI ai sensi dell'art. 49 D.Lgs nr. 267/2000 e s.m.

a) di regolarità tecnica:

li, 25-02-19

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

b) di regolarità tecnico/contabile:
in ordine alla copertura finanziaria:

li, 25-02-19

Il Responsabile del Servizio
F.to Debora Contri

c) il revisore dei conti: (favorevole)

li, 25-02-19

Il Revisore dei Conti
F.to Elisa Colli

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Li, 09-03-2019 Il vice segretario Annalisa Antonioni.....

